



Comune di Pietra Ligure
Provincia di Savona

**Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti
(TARI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/06/2021

Indice

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Articolo 1. Oggetto del regolamento.....	7
Articolo 2. Soggetto Attivo.....	7
Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti.....	7
Articolo 4. Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	7
Articolo 5. Presupposto impositivo.....	7
Articolo 6. Soggetti Passivi.....	7
Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo.....	7
Articolo 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	7
Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	7
Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo.....	7
Articolo 11. Determinazione della superficie tassabile.....	7
Articolo 12. Determinazione della tariffa.....	7
CAPO II -UTENZE DOMESTICHE.....	8
Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche.....	8
Articolo 14. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....	8
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	9
Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche.....	9
Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche.....	9
Articolo 17. Istituzioni scolastiche statali.....	10
CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI.....	10
Articolo 18. Tributo giornaliero.....	10
Articolo 19. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....	11
Articolo 20. Obbligo di dichiarazione.....	11
CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	12
Articolo 21. Riduzioni per zone non servite.....	12
Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche.....	12
Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche.....	13
Articolo 24. Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al riciclo.....	13
Articolo 24-bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta.....	14
Articolo 25 – Esenzioni.....	14
CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI.....	15
Articolo 26. Riscossione.....	15
Articolo 27. Funzionario responsabile.....	15
Articolo 28. Attività di accertamento.....	15
Articolo 29. Dilazione di pagamento del tributo accertato.....	16
Articolo 30. Riscossione coattiva.....	17
Articolo 31. Sanzioni e interessi.....	17
Articolo 32. Rimborsi.....	17
Articolo 33. Contenzioso.....	17
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 34. Disposizioni finali ed efficacia.....	18
ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche.....	19
APPENDICE al Regolamento Tari	21

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
- 3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, nonché i regolamenti comunali vigenti.

Articolo 2. Soggetto Attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dall'Ordinanza dirigenziale n. 1 del 05.01.2010, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).
- 5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 4. Rifiuti speciali assimilati agli urbani

Abrogato

Articolo 5. Presupposto impositivo

- 1) Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2) Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (a titolo esemplificativo e non esaustivo: balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, parchi, ecc.), e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, ecc.).
- 4) La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 6. Soggetti Passivi

- 1) La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7. Locali ed aree non soggetti al tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f. solai o sottotetti, non utilizzati e non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

g. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose ove la produzione di rifiuti è nulla;

h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali sussiste il divieto dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

2) *abrogato*

3) Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti). Il Comune può richiedere i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER - Codice Europeo dei Rifiuti, e la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 10. Periodi di applicazione del tributo

1) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2) L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3) Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4) La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo purché la dichiarazione sia presentata entro il termine di cui al precedente comma 2.

5) Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26 comma 4.

Articolo 11. Determinazione della superficie tassabile

1) La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.

2). La superficie calpestabile è misurata come segue:

a. la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata limitatamente alle altezze uguali o superiori a 1,5 mt, al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;

b. per le utenze domestiche in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.)

così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni; ecc.);

c. per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività;

d. la superficie delle aree esterne assoggettabili a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

e. la superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia pari o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato;

f. l'arenile degli stabilimenti balneari è assoggettato limitatamente all'area scoperta che rappresenti il 60% di quella risultante dalla concessione demaniale. Nel caso in cui l'influenza del mare sia tale da ridurre la superficie dell'arenile, come risultante dalla concessione, in misura superiore al 40%, il contribuente può chiedere una verifica all'Ufficio Tributi, con l'esibizione di rilievi tecnici e di documentazione relativa agli atti concessori, per la conseguente rettifica dell'area assoggettabile.

Articolo 12. Determinazione della tariffa

- 1). Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- 2) Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Metodo Tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3) I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente secondo quanto stabilito dal MTR.
- 4) Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 5) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 6) La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 7) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- 8) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 9) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 10) La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

CAPO II -UTENZE DOMESTICHE

Articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

- 1) La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2) La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 14. Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf e le badanti.
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3) Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente al 1° gennaio sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	45	2
46	60	3
61	80	4
81	100	5
101	oltre	6

5) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

6) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente assoggettabili.

7) Resta ferma la possibilità per il comune di applicare il dato superiore risultante a seguito di verifiche e/o accertamenti d'ufficio.

8) Per le pertinenze delle unità abitative si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.

9) Per le utenze domestiche prive di allaccio ai pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1) La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2) La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2) L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuato sulla base dell'attività effettivamente svolta. Nel caso in cui all'interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all'Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia identificabile univocamente l'attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l'iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) *Abrogato*

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6) Per le utenze non domestiche inutilizzate si applica la tariffa corrispondente alla categoria n. 3 di cui all'allegato A al presente regolamento; alle utenze non domestiche di cui al periodo precedente che siano anche prive di arredo, di attrezzature e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete è applicata la sola quota fissa relativa alla categoria n. 3.

Articolo 17. Istituzioni scolastiche statali

1) Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2) A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

CAPO IV - MODALITÀ GESTIONALI

Articolo 18. Tributo giornaliero

1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2) La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3) Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

4) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5) Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di spazi di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l'intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.

6) Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento del tributo da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovvero sia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 20 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

7) Il tributo giornaliero non è dovuto se l'importo è inferiore a 5,00 Euro.

- 8) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio che gestisce il tributo tutte le autorizzazioni/concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 19. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- 1) Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo comunale.

Articolo 20. Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi del tributo, anche se esenti, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 6 del presente Regolamento. Le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'ufficio anagrafe del Comune.
- 3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
- 4) I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio o fine del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 5) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche producono la loro efficacia secondo le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3.
- 6) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, specificando il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- 7) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 8) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R), o in allegato a messaggio di posta elettronica certificata. Nei predetti casi di trasmissione fa fede la data di invio.
- 9) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

CAPO V - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 21. Riduzioni per zone non servite

- 1) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
- del 30% in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1.000 metri;
 - del 40% in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 500 metri e 1.000 metri.

Articolo 22. Riduzioni per le utenze domestiche

- 1) Alle utenze domestiche adibite a civile abitazione che aderiscono al progetto compostaggio domestico per la riduzione giornaliera dei rifiuti organici (frazioni umide), la tassa è ridotta del 5%.
- 2) I titolari di tale diritto sono coloro che sono inseriti a cura del Servizio Ambiente nell'apposito elenco denominato "Albo compostatori". La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante l'impegno, da parte del contribuente, a praticare il compostaggio domestico secondo le prescrizioni impartite e decorre dall'anno successivo alla data di consegna della compostiera.
- 3) *Abrogato*
- 4) In caso di inadempienza alle suddette prescrizioni, accertata a seguito dei controlli predisposti dagli Organi competenti, volti a verificare l'effettivo e corretto utilizzo della compostiera, si procederà al ritiro della stessa con conseguente eliminazione della riduzione.
- 5) La tariffa del tributo è ridotta del 30% per la parte abitativa dei fabbricati rurali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

6) Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.

Articolo 23. Riduzioni per le utenze non domestiche

1) La tariffa del tributo è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:

- l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa (stagionale) rilasciata dai competenti organi.

2) La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 24. Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al riciclo

1) La quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nell'anno di riferimento.

2) La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la quantità totale di rifiuti urbani potenzialmente prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, desunto dal coefficiente Kd applicato in sede di determinazione della tariffa. La quota di tributo non dovuto determinata non può essere comunque superiore a:

- a) 30%, nel caso di riciclo dal 30% al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 50%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 85% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 100%, nel caso di riciclo di oltre l'85% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

3) La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà essere allegata adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere copia del Modello unico di Denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4) In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo 24-bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 24-bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1) Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti, mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta, devono comunicarlo, mediante apposita dichiarazione, all'ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso, entro 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2) La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato, dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.

3) Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico, è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente dichiari il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca, ai fini dell'avvio a recupero, tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico, è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

4) La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con il Servizio Ambiente del Comune, esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5) Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti, al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6) Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 luglio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 25 – Esenzioni

1) A norma dell'articolo 1, comma 660 della Legge 147/2013, sono esenti dal tributo i locali e le aree posseduti, condotti o occupati dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Articolo 26. Riscossione

- 1) Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni prodotte, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno due rate, con scadenza da stabilirsi annualmente con delibera di Giunta comunale.
- 2) Il suddetto invio non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze; il mancato ricevimento dell'avviso non giustifica il mancato o tardivo versamento del tributo dovuto.
- 3) Gli avvisi di pagamento devono contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019.
- 4) L'eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell'anno di riferimento.
- 5) Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modulo di pagamento pagoPA.
- 6) Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a euro 12,00 (tale disposizione non si applica al tributo giornaliero dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 5,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
- 7) L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 27. Funzionario responsabile

- 1) La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 28. Attività di accertamento

- 1) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
- 4) Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all' 80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

6) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 20,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

7) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n.145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:

a. in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali;

b. in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio.

8) La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata e dai dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

Articolo 29. Dilazione di pagamento del tributo accertato

1) Su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento come segue:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 50,00;

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 36:

b.i) da 50,00 a 3.000,00 € fino a 12 rate mensili

b.ii) da 3.000,01 a 6.000,00 € fino a 24 rate mensili

b.iii) oltre 6.000,00 fino a 36 rate mensili;

c) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2) La richiesta di rateazione dovrà essere presentata prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi di accertamento e recare motivazione in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà economica.

3) La concessione della rateazione comporta l'applicazione degli interessi calcolati al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

4) Il mancato versamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata revoca della rateazione e la riscossione coattiva dell'intera somma dovuta.

Articolo 30. Riscossione coattiva

1) Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della Legge 160/2019, gli atti di cui all'art. 28 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Articolo 31. Sanzioni e interessi

1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 28 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5) Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 32. Rimborsi

1) Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2) Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse secondo quanto stabilito al precedente articolo.

4) Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 33. Contenzioso

1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 come recepiti dall'apposito Regolamento Comunale, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34. Disposizioni finali ed efficacia

- 1) Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie
- 12 Studi professionali, banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club



COMUNE DI PIETRA LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

Appendice al Regolamento TARI

Misure agevolative a favore delle utenze colpite dalle conseguenze economiche negative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19

1. La presente appendice disciplina le agevolazioni concesse, per il solo anno 2021, alle utenze domestiche e non domestiche, che hanno subito conseguenze economiche negative, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
2. Si applica una riduzione del 30% del tributo alle utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie, per le quali la riduzione sarà applicata d'ufficio, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento:

Cod. Cat.	Descrizione utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria

3. Si applica una riduzione d'ufficio del 50% del tributo alle utenze rientranti nella categoria n. 30 "Discoteche, night-club" e alle altre utenze non domestiche (es. palestre e centri per il benessere fisico) sottoposte a sospensione obbligatoria, ai sensi di quanto previsto dai D.P.C.M. emanati nel periodo dal 14 gennaio 2021 (aree gialle e arancioni) al 17 maggio 2021.
4. Le utenze di cui al precedente periodo, sottoposte a sospensione obbligatoria, alle quali non fosse riconosciuta la riduzione d'ufficio, dovranno presentare apposita autocertificazione, attestante il periodo di chiusura, alla quale potrà essere allegata idonea documentazione utile a confermare l'effettiva sospensione dell'attività, che sarà verificata dagli uffici. L'attestazione dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata tramite email con P.E.C..
5. Alle utenze domestiche, adibite a civile abitazione, tenute a disposizione da soggetti residenti e non residenti nel territorio del Comune, è riconosciuta una riduzione del 15% sulla quota variabile del tributo. La riduzione, di cui al presente comma, è riconosciuta direttamente all'interno degli avvisi di pagamento inviati dal Comune per l'anno d'imposta 2021.